



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2024, proposto da
rappresentato e difeso dall'avvocato Eva Vigato, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura Padova, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex*
lege in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea);

per l'annullamento

del decreto del Questore di Padova in data 26 marzo 2024, notificato in data 29
marzo 2024, con il quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza di conversione del
permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto preordinato,
conseguenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi, per le parti, l'avvocato Vigato e l'avvocato dello Stato Galli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il Questore di Padova – premesso che il ricorrente, cittadino nigeriano, è titolare del permesso di soggiorno per protezione speciale nr. 117619600, rilasciato ex. art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 e scaduto in data 24 febbraio 2024, e che *«la normativa vigente in materia di immigrazione non prevede la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro per il titolo autorizzatorio summenzionato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50»* – ha dichiarato irricevibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.

2. Dell'impugnato decreto il ricorrente chiede l'annullamento lamentando la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e la violazione degli articoli 6 e 19 del decreto legislativo n. 286/1998, nonché dell'art. 7 del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, con particolare riferimento alla mancata applicazione del regime transitorio previsto da quest'ultimo articolo.

In particolare il ricorrente premette che l'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 (come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 50/2023) ha previsto, ai commi 2 e 3, un regime transitorio in base al quale: A) *“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero*

nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2); B) “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge” (comma 3).

Dunque, a detta del ricorrente, l'Amministrazione ha errato nell'applicazione della predetta disciplina transitoria, ritenendo che il comma 2 del predetto art. 7 sia da applicarsi alle istanze di conversione del permesso di soggiorno, mentre tale comma è riferito unicamente alle istanze di rilascio del permesso ex art. 19 del decreto legislativo n. 286/98 che, difatti, non possono più essere presentate dalla data di entrata in vigore delle modifiche normative. Invece i casi nei quali lo straniero è già titolare di permesso per protezione speciale e ne chiede la conversione in permesso per lavoro ricadono nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge n. 20/2023, come affermato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (*ex multis*, sentenza 20 marzo 2024, n. 591).

3. Con decreto presidenziale n. 184 del 30 aprile 2024 è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente.

4. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 18 maggio 2024 per resistere al ricorso osservando, in particolare che il ricorrente ha presentato istanza per la conversione del permesso di soggiorno in data 10 luglio 2023, ossia oltre il termine fissato dalla circolare ministeriale n. 400/B/2023 in data 1° giugno 2023.

5. Alla camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 è stato dato alle parti l'avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con

sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., perché il ricorso è stato notificato il 27 aprile 2024 e ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.

2. Nel merito, è fondata la censura incentrata su un'erronea interpretazione della normativa transitoria di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legge n. 20/2023, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 50/2023, alla luce delle seguenti considerazioni.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che alla data del 6 maggio 2023, ossia quando è entrato in vigore l'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, il ricorrente era in possesso di un permesso per protezione speciale valido fino al giorno 24 febbraio 2024. Pertanto - come già affermato da una copiosa giurisprudenza (*ex multis*, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 26 febbraio 2024, n. 29; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 455; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 249; T.A.R. Marche, Sez. II, 28 dicembre 2023, n. 913), anche di questo Tribunale (da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2024, n. 802) relativa a casi analoghi a quello in esame - il ricorrente ben poteva beneficiare della conversione di tale permesso di soggiorno ai sensi del secondo periodo del terzo comma del medesimo art. 7, che mantiene "*ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge*".

Invece l'Amministrazione con il provvedimento impugnato ha erroneamente applicato la disposizione dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023, che non si riferisce alle istanze di conversione del permesso per protezione speciale, bensì alle istanze di permesso per protezione speciale presentate ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge n. 20/2023.

3. Tenuto conto di quanto precede il ricorso in esame dev'essere accolto e, per l'effetto, si deve disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che dovrà verificare la

sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4. Nonostante le difficoltà di interpretazione emerse in sede di prima applicazione della normativa transitoria indicata in motivazione, le spese di lite - quantificate nella misura indicata nel dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia e della circostanza che la concessione di misure cautelari monocratiche è stata chiesta unitamente al ricorso in esame, depositato in data 29 aprile 2024, a fronte di un provvedimento notificato al ricorrente in data 29 marzo 2024 e nonostante la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (richiamata nel decreto monocratico n. 184 del 2024) - in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente. Difatti, come in più occasioni rilevato da questo Tribunale con riferimento a fattispecie simili, alla data dell'adozione del provvedimento oggetto del presente giudizio la giurisprudenza aveva già fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione della predetta normativa transitoria, ragion per cui in taluni casi sono stati revocati in autotutela provvedimenti di irricevibilità come quello impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 522 del 2024, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, quantificate in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad

identificarlo.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente, Estensore

Paolo Nasini, Primo Referendario

Andrea Gana, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Polidori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.